

Sin dai primi anni della sua attività professionale, l'autore di questo manuale ha attribuito importanza relevantissima a questo strumento, la cui essenzialità è stata rimessa nella dovuta luce con la legge n. 741 del 1981, allorché si vide che solo ancorandosi ad un concreto *programma lavori* sarebbe stato possibile arginare le perversioni cui conduceva il sistema della revisione prezzi, fortemente distorto dalla strumentalizzazione di appaltatori scaltri nei confronti di amministrazioni poco accorte.

Attualmente, in un periodo di buona stabilità sotto il profilo inflattivo, la suesposta proposizione appare poco chiara, specie per colui che si affaccia da poco tempo alla professione e in particolare alla gestione contrattuale; ma tutto apparirà evidente dopo la lettura del presente capitolo, oltre che nel paragrafo 7.7.

3.1. DEFINIZIONI

L'art. 40 del Regolamento 554 consente di definire il cronoprogramma delle lavorazioni come l'elaborato progettuale *“redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla consegna.*

Da quanto precede, risulta indispensabile ricordare che l'art. 26 della Legge quadro (*“Disciplina economica dei lavori pubblici”*) abroga l'art. 33 della legge finanziaria 1986 escludendo inoltre la possibilità di procedere alla revisione prezzi ed anche di applicare il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile.¹

¹ In base all'art. 1664 del Codice Civile è ammesso potersi concedere, qualora nel corso del contratto intervengano imprevedibili variazioni del mercato, *la sola differenza che eccede il decimo dell'importo complessivo dell'appalto, il che si traduce nell'ammettere la revisione dei prezzi, con l'alea del 10%.*

Lo stesso art. 26, con il comma 4, stabilisce che per i lavori pubblici si applica il prezzo chiuso *consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmata nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata con decreto del Ministero dei Lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%*.

Tornando per un momento all'art. 40 del Regolamento 554, ricordiamo due circostanze rilevanti ai fini della redazione del cronoprogramma:

- a) *nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole* (comma 3);
- b) *nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma* (comma 4).

Risulta evidente che il legislatore ha cercato di non lasciare spazio per alcuna strumentalizzazione del nuovo istituto del “prezzo chiuso”, dopo quanto verificatosi nei decenni passati con le varie formule adottate per la revisione dei prezzi.

Vale anzi la pena di osservare che, nel caso in cui la percentuale decretata dal Ministero dei Lavori pubblici sia tale da consentire l'applicazione dell'aumento per l'aliquota di lavori dell'anno di competenza, considerato che il riferimento resta comunque fissato dal cronoprogramma, risulterà automaticamente premiata l'impresa che avrà impresso ai lavori un ritmo superiore alla previsione iniziale, mentre risulterà penalizzata quella che avrà tenuto un ritmo più lento.

Sulla base della sua esperienza professionale, l'autore ritiene che comunque, pure in assenza del dispositivo del *prezzo chiuso*, ossia anche per contratti non pluriennali, chiunque si accinga ad assumere la direzione di un lavoro, deve avere chiara la situazione tecnico-economica del cantiere. Il direttore dei lavori infatti, pur non potendo ingerirsi dell'organizzazione del cantiere, può – constatando le situazioni evidenziabili con il cronoprogramma – dare discreti suggerimenti e soprattutto far memoria all'appaltatore di quanto risulti di più imminente attuazione (ordinazione di forniture, prenotazione di specialisti).

Si deduce da quanto esposto che in un buon progetto non deve mancare il cronoprogramma, anche per un appalto di durata inferiore all'anno; qualora questo non sia stato predisposto, il direttore dei lavori può farne richiesta all'appaltatore, che lo redigerà in base alla propria organizzazione. Dall'esame di questo elaborato, inoltre, l'Amministrazione appaltante può

tersi in *condizioni medie*, secondo le capacità dell'imprenditore *medio* in relazione all'entità dell'appalto.


3.5. REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA⁶

A) Per la corretta impostazione, l'elemento essenziale di partenza è il riepilogo del computo metrico-estimativo, le cui partite vanno assiemate possibilmente in 15-20 voci. Ad esempio, per edificio ad uso uffici, si avranno:

N. Progr.	Elenco delle opere	Milioni di euro
1)	Diserbamento, movimento terra, scavi, strutture di fondazione	0,147
2)	Strutture in elevazione	0,408
3)	Murature di tamponamento	0,072
4)	Intonaci interni, esterni	0,045
5)	Infissi esterni, infissi interni (tutti metallici), controtelai pre-murati	0,212
6)	Pavimenti, rivestimenti, opere in pietra	0,189
7)	Opere da fabbro e metalliche in genere	0,031
8)	Impianti elettrici (comprese assistenze murarie)	0,049
9)	Impianti idrosanitario e antincendio (comprese assistenze murarie)	0,077
10)	Impianto di condizionamento (comprese assistenze murarie)	0,097
11)	Impermeabilizzazioni, pluviali e sistema fognario	0,022
12)	Opere da vetraio	0,041
13)	Controsoffitti	0,031
14)	Opere da pittore	0,044
15)	Sistemazioni esterne e finiture varie	0,024
TOTALE		1,490

⁶ Anche ai fini della determinazione del "Prezzo chiuso".

B) Diagramma di Gantt tipico



N.B. Se il primo del mese non coincide con gennaio, il cronoprogramma va adeguato, tenendo anche conto della stagione più favorevole per i lavori all'esterno.

GESTIONE DEL CONTRATTO CONTABILITÀ DEI LAVORI

6.1. CAUZIONE DEFINITIVA

La Legge quadro (art. 30, comma 3) prescriveva che l'esecutore dei lavori fosse obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le Amministrazioni aggiudicatrici da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, da insufficiente progettazione, da azioni di terzi o da cause di forza maggiore, e che prevedesse una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio¹.

In effetti, dall'articolato del Regolamento 554 si deduce che la cauzione definitiva può essere costituita anche negli altri modi previsti per il passato: in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato calcolati al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante; infine mediante fidejussione bancaria, con clausola di pagamento a semplice richiesta.

L'art. 113 del CODICE, a maggior tutela dell'Amministrazione appaltante, prescrive inoltre che, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

¹ Il comma 4 dello stesso art. 30 prevede inoltre, per i lavori il cui importo superi l'ammontare stabilito con decreto del Ministero dei Lavori pubblici, che l'esecutore dei lavori sia inoltre tenuto a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Quanto precede è notizia solo parzialmente interessante il direttore dei lavori, il quale provvederà comunque, appena sia maturato l'importo dovuto all'appaltatore, ad emettere il certificato di pagamento. È compito dell'ufficio di ragioneria accertarsi che la cauzione definitiva sia stata costituita. La puntuale contabilizzazione è infatti dovere primario della direzione lavori; sarà fatto dell'appaltatore il vedersi bloccare il mandato per l'eventuale mancato adempimento relativo alla cauzione definitiva.

6.2. EFFETTIVO INIZIO DEI LAVORI

Se il contratto prevede che si corrisponda all'appaltatore l'anticipazione, questa è soggetta non solo all'istituzione dell'apposita cauzione (normalmente di tipo fidejussorio), ma anche alla comunicazione dell'effettivo inizio, da parte del responsabile del procedimento, agli organi competenti all'erogazione.²

Sarebbe in effetti troppo ingenua l'Amministrazione che si prestasse al gioco dell'appaltatore di pochi scrupoli che, all'indomani della *consegna*, concedendo subito l'anticipazione senza che l'*effettivo inizio* abbia luogo.

È in tal modo chiarito che l'*effettivo inizio*, risultante da apposito verbale, è cosa diversa dalla *consegna*, anche se, al limite, le date dei due fatti possono coincidere.

6.3. DOCUMENTI CONTABILI E AMMINISTRATIVI

L'art. 153 del Regolamento 554 elenca come segue i documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto.

- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- c) le liste settimanali;
- d) il registro di contabilità;

² In effetti, l'istituto dell'anticipazione del prezzo di appalto è stato soppresso mediante il Decreto-legge 26 marzo 1997 n. 79, che all'art. 5 comma 2, sancisce "È fatto divieto alle Amministrazioni pubbliche... di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, con quelle di cui al presente comma." Tuttavia, l'art. 113 del Regolamento 554 lascia ancora qualche spazio a questo istituto: "Nei casi consentiti dalla legge, le stazioni appaltanti erogano all'appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.....".

